

sopraavvenuta setticennua" e pertanto a norma della clausola sopraudicata, la polizza dà diritto non alla liquidazione del capitale assicurato, ma semplicemente alla restituzione dei premi pagati aumentati degli interessi del 3% e cioè a £ 886.

Dato quanto sopra non si è ritenuto, nonostante la breve antichità del contratto e la causa di morte che legittimerebbe il sospetto di una prescrizione della malattia alla data di stipulazione della polizza, disporre per gli accertamenti su talvi ordinariamente effettuati in casi simili.

È da osservare che non potendosi supporre fini speculativi in un'assicurazione contratta per il proprio figlio, si può legittimamente ritenere la più completa buona fede del Pagliari anche, come è esposto in un promemoria presentato dal Sen. Vicini, per quanto riguarda la violazione del contratto circa la clausola di carenza al 18° anno.

Dato che per questi ultimi motivi il Sen. Vicini propone che l'Istituto, tenuto conto delle modeste condizioni del Pagliari e della sua buona fede, addivenga ad una liquidazione parziale della polizza, sia pure sotto forma di elargizione, il Direttore generale sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione, per le definitive decisioni.

Il Consiglio si associa alle considerazioni tenute presenti dal Comitato e su proposta del Sen. Vicini delibera di aumentare a £ 8.000 la somma da concedere a titolo di elargizione.